

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 83/2011 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2011

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001⁽²⁾, che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010. Nel caso di un gruppo una modifica della motivazione è stata fornita nel novembre 2010.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di cinque gruppi, una modifica della motivazione è stata fornita nel novembre 2010⁽⁴⁾.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

- (5) Fatto salvo il ricorso pendente nella causa T-348/07, il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo⁽⁵⁾, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (6) A motivo del ricorso pendente nella causa T-348/07, il Consiglio ha stabilito che la decisione 2010/386/PESC del Consiglio⁽⁶⁾ non debba essere abrogata nei confronti di un gruppo. Il riesame relativo a tale gruppo è in corso.
- (7) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 è abrogato, salvo per quanto riguarda il gruppo menzionato al punto numero 25 della parte 2 del suo allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2011.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 178 del 13.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 188 del 13.7.2010, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 20.11.2010, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 13.7.2010, pag. 28.

